

L 2104 48.1 a. 05

**CASSA FERIE GRANTIFIEA INTEGRAZIONE MALATTIE INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
LAVORANTI PANETTIERI**

=====

A decorrere dal 1° gennaio 1949 la gestione della cassa integrazione malattie, ferie, 13° mensilità, indennità di licenziamento turnisti sarà regolata dalle seguenti disposizioni:

1°) Ogni datore di lavoro alla fine di ogni mese dovrà versare alla Associazione Commercianti, Gruppo Panificatori quanto segue: 3,85% per ferie e 8,34% per 13° mensilità della retribuzione globale mensile; le percentuali di cui sopra dovranno essere versate sia per gli operai fissi che per i turnisti.

Il datore di lavoro dovrà inoltre versare la somma di L. 300 mensili per ogni operaio fisso, per integrazione cassa malattia.

2°) Per ogni operaio turnista, ai sensi dell'articolo 22 del Contratto Nazionale dei lavoratori panettieri 1° aprile 1948, e ultimo comma, dovrà essere versata una indennità pari al 2% della retribuzione giornaliera, a titolo di indennità di licenziamento.

3°) I datori di lavoro sono tenuti inoltre a versare il 4% sull'importo dei contributi versati secondo l'articolo precedente per la gestione amministrativa della cassa stessa.

Per il funzionamento della cassa sarà costituito un comitato paritetico di sei membri, designati ~~due~~ tre dalle Organizzazioni dei Datori di Lavoro e tre dalle Organizzazioni dei lavoratori. Il segretario, senza voto, sarà designato dal Gruppo panificatori.

Il presidente sarà scelto dal Comitato, su designazione dell'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori, ed il suo voto avrà lo stesso valore degli altri componenti il Comitato.

4°) Il Comitato dovrà controllare che tutte le aziende versino nella misura dovuta i contributi di cui agli articoli precedenti.

Il Comitato stesso dovrà inoltre decidere a maggioranza della destinazione delle somme raccolte per i titoli di cui sopra, secondo le spettanze di ogni singolo lavoratore.

Alberto Anelli
Luella
Carlo Forin

Roberto
Benvenuto
Enrico
Galati Carlo

2.

Capodanno

Epifania *Patrono*

Festa del ~~Carro~~

S. Giuseppe

S. Pietro e Paolo

Ascensione

Corpus Domini

Ferragosto

Ognissanti

Immacolata Concezione

S. Stefano

ART. 4.

Il presente accordo alla data della sua entrata in vigore abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la Provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole.

ART. 5.

Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore e si intenderà rinnovato per uguale periodo se non verrà disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

DICHIARAZIONI A VERBALE

1°) Le Associazioni dei Panificatori e dei Lavoratori Panettieri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, invitano i datori di lavoro che partecipano alla lavorazione in squadra, ad usufruire, nei limiti delle loro possibilità, del riposo settimanale, anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.

2°) In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 del contratto integrativo Provinciale, ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le parti convengono, in via provvisoria, e sino alla disdetta della presente convenzione da parte di una delle Organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato in Kg. 85, per il Comune di Modena.

3°) Le tariffe di cui all'art. 2°) sono comprensive anche della indennità di contingenza che, come è noto, è attualmente fissata in L. 518 gionaliere.

4°) Per il calcolo della retribuzione da corrispondere ai lavoratori nelle festività infra settimanali, si prenderà perbase la media della retribuzione corrisposta nella settimana in cui cade la festività.

Roberto Borelli
Giuseppe Foris

Roberto
Carabinieri Gali Porto
Luciano